



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2014  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0209 (COD)**

---

---

**9346/14  
ADD 1**

**CODEC 1193  
MIGR 56  
SOC 318  
DRS 57  
WTO 159  
SERVICES 33**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari. <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione del Consiglio, del Parlamento e della Commissione**

La presente direttiva istituisce un programma di mobilità autonomo che prevede norme specifiche, adottate in base all'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b) del TFUE, per quanto concerne le condizioni di ingresso, soggiorno e libertà di circolazione a fini lavorativi di un cittadino di un paese terzo come lavoratore trasferito all'interno della società in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso di trasferimento intrasocietario, le quali norme devono essere considerate *lex specialis* in relazione all'acquis di Schengen.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione della Commissione di valutare la necessità di intraprendere eventuali azioni volte a rafforzare la certezza del diritto per quanto riguarda l'interazione tra i due regimi giuridici, e di valutare in particolare la necessità di aggiornare il manuale Schengen.



## Dichiarazioni della Commissione

### - **sulla definizione di "specialista"**

La Commissione ritiene che la definizione di "specialista" di cui all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva sia in linea con l'equivalente definizione ("persona in possesso di conoscenze non comuni") di cui all'elenco degli impegni specifici assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). L'uso del termine "specialistiche" anziché "non comuni" non implica in alcun modo una modifica né un'estensione della definizione del GATS ed è un mero adattamento al linguaggio corrente.

### - **sugli accordi bilaterali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d)**

La Commissione sorveglierà l'attuazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), della presente direttiva, al fine di valutare l'eventuale impatto degli accordi bilaterali di cui al medesimo articolo sul trattamento dei lavoratori trasferiti all'interno della società e sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1231/2010, e adotterà opportune misure ove necessario.

## Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria esprime profonda delusione in relazione al testo adottato per l'articolo 18, paragrafo 2 e il considerando (38) in quanto tale testo preclude l'applicabilità pratica degli accordi bilaterali di sicurezza sociale e limita la competenza degli Stati membri a concludere tali accordi.

Sulla base dei trattati la politica di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri. Riteniamo che lo scopo di tutto il diritto derivato debba rispettare tale principio. L'obiettivo di armonizzare la parità di trattamento deve essere interpretato alla luce delle norme dei trattati relativi alla competenza. La presente direttiva non può limitare, né compromettere la sovranità degli Stati membri in tale settore.

Inoltre, a nostro parere, il riferimento alle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è ambiguo, e non garantisce pertanto la certezza del diritto. Infine l'Ungheria

deplora il fatto che il testo di compromesso adottato possa creare una situazione con un considerevole impatto negativo sulla propensione agli investimenti in talune relazioni economiche.

Questo potrebbe nuocere alla ripresa economica e ostacolare gli stimoli alla crescita e il rafforzamento della competitività, priorità comune dell'UE.

### **Dichiarazione dell'Austria**

L'Austria ha ripetutamente sollevato forti obiezioni al modo di affrontare la parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale in virtù della "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari." Non siamo riusciti a formulare un testo coerente con gli altri strumenti UE e la formulazione che figura nel testo potrebbe causare numerosi problemi quanto al recepimento nazionale, fraintendimenti e errori d'interpretazione a livello nazionale e dell'UE. Soprattutto in materia di assegni familiari il testo non rispecchia sufficientemente la necessità per i cittadini di paesi terzi di acquisire l'indispensabile integrazione nella società dello Stato membro ospitante prima di poter essere ammessi a beneficiare delle prestazioni. Chiediamo pertanto un esame dettagliato dei testi attuali e futuri relativi alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale prima di poter convenire su tali disposizioni. L'Austria si astiene pertanto dal votare la direttiva.